

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1040 del 24/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1084 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bertinoro in data 19/10/2025, acquisita al Prot. Com.le 19744 e da Arpae al PG/2025/185615, da **BABBI S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica sostanziale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura - proseguimento senza modifiche;
- impatto acustico - proseguimento senza modifiche;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 21748 del 19/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/205208, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 26/11/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 22228 e da Arpae al PG/2025/211702;

Vista la nota Prot. Com.le 2244 del 05/02/2026, acquisita al PG/2026/22707, con la quale in merito all'impatto acustico il Comune di Bertinoro ha preso atto di quanto dichiarato dal tecnico Competente in Acustica;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/02/2026, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014 e successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ INTRODUZIONE

Ditta	BABBI srl
Impianto	Produzione e commercializzazione di coni e cialde per gelato, biscotti, semilavorati di base, paste nobili e concentrate, paste aromatiche di pasticceria, gelati e dessert, prodotti dolciari e alimentari in genere, freschi, surgelati, a lunga conservazione
Ubicazione	Comune di Bertinoro (FC), via Caduti di Via Fani n. 80

➤ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, e successivi aggiornamenti.

L'istanza di modifica sostanziale della AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito riportato:

- delocalizzazione del forno afferente al punto di emissione E10 "Produzione cannoli" dal reparto coni dello stabilimento 1 al reparto cottura cialde nello stabilimento 3, con collettamento dei fumi del forno nel camino E9 "Produzione torte" e conseguente eliminazione del punto di emissione E10;
- installazione di due nuovi forni per la cottura di cialde nello stabilimento 1 reparto coni che prevedono l'inserimento di nuovi punti di emissione in atmosfera:
 - E47 - E48: pressa automatica rotativa per produzione coni "vienna medio" (forno Walterwerk);
 - E49: forno per produzione gaufrettes (forno EWB Bhuler);
- dismissione del punto di emissione E36 "Pressa automatica rotativa per produzione coni";
- installazione di una nuova caldaia a condensazione, afferente al nuovo camino E50, per la produzione di acqua calda sanitaria con PTN 35 kW nel nuovo reparto cialde dello stabilimento 3.;
- installazione di n. 3 torrini per il ricambio dell'aria ambiente al fine della sicurezza ATEX:
 - n. 1 torrino sul tetto del locale cottura fichi nello stabilimento 1, denominato E53;
 - n. 2 torrini sulla facciata del locale cottura cialde dello stabilimento 3, denominati E51 e E52.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato positivamente le modifiche richieste dalla Ditta, indicando i pertinenti valori limite e le prescrizioni a cui la ditta dovrà attenersi nello svolgimento della propria attività, così come riportati nei paragrafi seguenti.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONI E1, E3, E6, E7 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	9,8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E8 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E9 - FUNZIONAMENTO ALTERNATO:

- **PRODUZIONE TORTE**
- **PRODUZIONE CANNOLI**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E11 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E13 - CENTRALE TERMICA PROCESSO (322 kW, a metano)

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – TOSTATURA

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili		

espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	200	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – REPARTO POLVERI - ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Vista la limitata durata della emissione, non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E17 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (BABY CIALDA)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E18 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (COPPA GRANDE)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E19 – SOLUZIONE ACQUA/SODA – ASPIRAZIONE FUMI

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione, non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E20 – BOULLE CARAMELLIZZAZIONE FICHI – CAPPA ASPIRAZIONE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW, a metano)

EMISSIONE E22 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E23 – IMPIANTO TERMICO CIVILE E TECNOLOGICO (34 kW, a metano)
(per camera calda utilizzata per deposito temporaneo delle cialde wafer)

EMISSIONE E30 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto coni (16 kW, a metano)

EMISSIONE E35 – CENTRALE TERMICA PROCESSO (34,8 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E25 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto Gelati (240 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E31 – MIXER REPARTO OLEOSE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E32 – PRODUZIONE FOGLI WAFER

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E33 – SILOS FARINE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E34 – DEPOLVERATORE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E38 – RIELLO RS410E CENTRALE TERMICA Reparto aromatiche (2.093 kW, a metano)

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E39 – SFIATO POZZETTO SCARICO CALDAIA

Vista la particolare tipologia di questa emissione derivante da un camino di compensazione della pressione atmosferica con scarico di vapore acqueo del pozzetto che raccoglie l'eventuale scarico della valvola defangatrice della caldaia a metano di cui alle emissione E38, non si stabiliscono valori limite e prescrizioni.

EMISSIONE E41 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

EMISSIONE E42 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E43 – ASPIRAZIONE FUMI LAVAGGIO ACQUA/SODA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione, non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E45 – SILOS ZUCCHERO

Impianto abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E47 - PRODUZIONE CONI VIENNA MEDIO

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E48 - PRODUZIONE CONI VIENNA MEDIO

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E49 - PRODUZIONE GAUFRETTES

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, il Gestore è esentato dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E40 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E44 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E46 - ARIA AMBIENTE REPARTO CONI PER SICUREZZA ATEX

EMISSIONE E51 - ARIA AMBIENTE LOCALE COTTURA CIALDE PER SICUREZZA ATEX

EMISSIONE E52 - ARIA AMBIENTE LOCALE COTTURA CIALDE PER SICUREZZA ATEX

EMISSIONE E53 - ARIA AMBIENTE LOCALE COTTURA FICHI PER SICUREZZA ATEX

Emissioni derivanti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

EMISSIONE E24 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (29 kW, a metano)

EMISSIONE E28 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (290 kW, a metano)

EMISSIONE E29 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (31 kW, a metano)

EMISSIONE E50 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (35 kW, a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione

del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E9** ed alle **nuove emissioni E47, E48 e E49**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E9** ed alle **nuove emissioni E47, E48 e E49** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di

ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E9** ed alle **nuove emissioni E47, E48 e E49** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** per un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E14, E15, E20, E31, E33, E34, E38 e E45** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena),

l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari**, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

E. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E16, E31, E33, E34 e E45** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

F. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le

scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo

di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 211702 del 28/11/2025, denominata "*Planimetria emissioni in atmosfera - stato finale - Elaborato 1 - Rev. 21/11/25 - Scala 1:400*", a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.